



COMUNE DI TADASUNI Provincia di Oristano

Bando di concessione contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 all'interno del centro abitato del Comune di Tadasuni – annualità 2022 – 2023 - 2024)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°53 del 10-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n°1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Tadasuni è assegnato un contributo complessivo di Euro **213.452,25** così ripartito:

- Anno 2022 Euro 71.150,75;
- Anno 2023 Euro 71.150,75;
- Anno 2024 Euro 71.150,75.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n°50 del 19-04-2023, mediante la quale si stabiliva di approvare la graduatoria definitiva per l'Annualità **2022**, dando atto inoltre che, le economie residue pari ad Euro **56.150,75** costituiranno quota parte del finanziamento previsto per il nuovo bando in riferimento all'Annualità **2023**;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici n°1425 – Prot. n°23146 del 06-06-2023, con la quale è approvata la ripartizione dello stanziamento regionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Tadasuni è stato assegnato un contributo integrativo complessivo di Euro **118.584,58** così ripartito:

- Anno 2023 Euro **47.433,83**,
- Anno 2025 Euro **71.150,75**;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n°53 del 10-11-2022 – Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Approvazione schema bando di concessione dei contributi. Atto di indirizzo.

CONSIDERATO CHE:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;**
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione⁽¹⁾. Resta fermo il limite massimo di euro 15.000;**
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;**
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;**
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;**
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di **ristrutturazione edilizia**⁽¹⁾ come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";**
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione⁽¹⁾ deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;**
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;**
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per **cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;**
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;**
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro **36 mesi** dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;**
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;**
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;**
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;**
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;**
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.**

Atteso che hanno priorità i richiedenti:

- a) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;**
- b) che eseguono lavori di **ristrutturazione edilizia**⁽¹⁾ nel centro storico;**
- c) che acquistano e ristrutturano⁽¹⁾ immobili dichiarati inagibili;**
- d) che hanno un nucleo familiare più numeroso;**
- e) le giovani coppie;**

RENDE NOTO

ART. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

Dalle ore **8:00** del **05/07/2023** alle ore **12:00** del **05/09/2023**, farà fede a pena di esclusione il **protocollo di arrivo**, possono presentare istanza secondo lo schema obbligatorio di cui all'allegato B

alla Determinazione Area Tecnica n°93 del 04-07-2023– Istanza di ammissione a finanziamento - per l’assegnazione di contributi di cui all’art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 2 – Beneficiari

L’Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione per l’annualità **2023**, pari a Euro **174.735,33** di cui:

- Euro **56.150,75** economie residue dell’Annualità **2022**
- Euro **71.150,75**, dell’Annualità **2023**
- Euro **47.433,83** di contributo integrativo per l’Annualità **2023**, così come stabilito dalla Deliberazione G.R. n. 19/48 del 01.06.2023;

le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- *coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.*
- *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro € 14.561,28 (numero 12 interventi max finanziabili per annualità), fermo restando che qualora pervengano meno di 12 domande per annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00. Resta fermo il limite di euro 15.000 laddove eventuali economie confluiranno nella successiva annualità 2024.*
- *Qualora in una annualità pervengano più di nove richieste valide, posto che verranno finanziate le prime nove in graduatoria secondo i criteri di selezione delle iniziative di cui al successivo art. 6 , è applicato il principio della graduatoria “a scorrere permanente” per cui gli interventi collocati nelle posizioni immediatamente successive, (es. al 6° - 7° - posto nel caso di n° 7 richieste valide nell’annualità 2023), avranno rispettivamente il 1° e 2° posto nella successiva annualità 2024, analogamente per ogni annualità successiva fino a completo esaurimento delle risorse .*
- *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo potenziale di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione;*
- *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione , a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.*
- *Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- *gli interventi ammessi sono quelli di **ristrutturazione edilizia** ⁽¹⁾ come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*
- *l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;*
- *il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per **cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- *il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per **cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;*

- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei **cinque anni**, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi **entro 36 mesi** dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere statostipulato;
- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza;

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire:

- l'**Allegato B** “Istanza di ammissione a finanziamento” debitamente compilato e firmato dal sottoscrittore;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità alla seguente PEC :

protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it o presentarlo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via San Michele sn. – 09080 Tadasuni (OR).

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: **“Bando di concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa, nella misura del 50% della spesa per un importo massimo di € 15.000,00 all’interno del centro abitato del Comune di Tadasuni – Annualità 2023”**;

ART. 4 – Criteri di selezione delle iniziative

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

- Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune: **PUNTI 5**
- Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili: **PUNTI 10**

In questo caso è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell’immobile a firma di tecnico abilitato (ing-arch.-geom.) ;

- Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso:
 - a) fino a due componenti – **PUNTI 1**
 - b) fino a tre componenti – **PUNTI 2**
 - c) fino a quattro componenti – **PUNTI 4**
 - d) cinque e oltre componenti – **PUNTI 8**

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani

coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

- *Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione almeno pari ad un importo di € 15.000,00 in immobile ubicato nel centro matrice di antica e prima formazione: **PUNTI 4***
- *Le giovani coppie: **PUNTI 10***

Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2022; la condizione convivenza, invece, deve durare da almeno due anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2022 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2022.

A parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso.

Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate da apposita commissione in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria redatta dalla commissione appositamente nominata verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi da parte della commissione il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Documentazione di comprova dei requisiti:

In seguito all'esame delle domande, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

- *Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;*
- *Fotocopia ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'originaria licenza o concessione edilizia (se prescritti all'epoca della costruzione), (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);*
- *Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;*

Per la ristrutturazione:

- *Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;*
- *Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);*
- *Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, oppure computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa.*

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogitio previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A) Acquisto:

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario. Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria.

B) Ristrutturazione:

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

- **Fino al 70%** del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto;
- **Saldo** del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purché richiesto dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione con il Comune.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

Art. 7 - Obblighi a carico dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- di rispettare le norme previste dalla normativa regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Tadasuni per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo;
- di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza;

Art. 8 - Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e informazioni

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Graziano Piras. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- PEC: protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it
- mail: tecnico.tadasuni@fiscali.it

- tel. 0785-50047

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati dei partecipanti al presente Bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tadasuni – tel. 078550047 – Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it.

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al procedimento di cui al presente Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. e), del GDPR. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. Ai sensi dell'art.77 del GDPR, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato GDPR.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ss. del GDPR).

6. L'apposita istanza al Comune di Tadasuni è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Tadasuni al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.tadasuni.or.it ;

7. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 del GDPR e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n.2/2017.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Tadasuni che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente **Bando**, unitamente all'Istanza di ammissione a finanziamento (**Allegato "B"**), è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.comune.tadasuni.or.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Graziano Piras

(1) Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi previsti dall'art.3 comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", quale testualmente recita:

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;